



Le più recenti informazioni legislative sullo sport

Guido Martinelli

Circolare 1/2003

Facendo seguito alla nostra circolare n. 10/2002, torniamo ad affrontare, in maniera più approfondita l'esame delle disposizioni della legge 289/2002, meglio note come finanziaria 2002

Nuove disposizioni per il cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro

L'art. 44 prevede, al suo primo comma, che dal primo gennaio è consentito il cumulo fra la pensione di anzianità e i redditi di lavoro dipendente o autonomo ai lavoratori che al momento del pensionamento abbiano almeno 37 anni di contributi e 58 anni di età. Il predetto requisito deve sussistere all'atto del pensionamento. (sul punto vedi anche la circ. Inps 12.12.2002, n. 180).

Coloro che sono già pensionati di anzianità al primo dicembre 2002 potranno accedere alla possibilità di cumulo versando il 30% dell'importo della pensione di gennaio 2003, al netto del trattamento minimo, per ogni anno mancante per il raggiungimento dei requisiti di cui sopra. Il versamento non potrà essere inferiore al 20% della pensione di gennaio 2003 e, al massimo, saranno dovute tre mensilità della stessa pensione. I pensionati di anzianità che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o autonomo senza rispettare il divieto totale o parziale di cumulo possono regolarizzare la propria posizione versando un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003 moltiplicato per gli anni di inadempienza.

Novità anche per le collaborazioni coordinate e continuative

Il contributo Inps, oggi pari al 10%, posto a carico dei collaboratori coordinati e continuativi titolari di pensione diretta, passerà al 12,5% dal primo gennaio 2003 e al 15% dal gennaio 2004. Pertanto, per il corrente anno, avremo la seguente situazione:

- Lavoratore non iscritto ad altro fondo obbligatorio: paga un contributo del 14% di cui 4,67 (1/3) a suo carico e 9,33 (2/3) a carico del committente.
- Lavoratore già iscritto ad altro fondo obbligatorio o titolare di pensione indiretta o di reversibilità: paga un contributo del 10% (3,33 a suo carico e 6,67 a carico del committente).
- Lavoratore titolare di pensione diretta, anzianità, vecchiaia o invalidità: paga un contributo del 12,5% (4,17 a suo carico e 8,33 a carico del committente).

Novità in materia di Irpeg ed Irap

L'art. 4 prevede che l'aliquota Irpeg per il 2003 sia il 34%. Tale nuova aliquota sarà, pertanto, applicata, da tutti i soggetti Irpeg, ivi comprese le associazioni in regime di legge 398/91.

Il successivo art. 5 stabilisce nuove agevolazioni in materia di Irap che possono essere così sintetizzate:

- Per le associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionale (intesa come "non commerciale") i compensi erogati a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale non contribuiranno più a formare la base imponibile per la determinazione dell'Irap da versare.
- Per le attività commerciali esercitate viene prevista l'integrale deducibilità delle spese del personale assunto con contratto di formazione lavoro (precedentemente tale facoltà era limitata al 70%).
- Non sono più deducibili i compensi erogati per attività commerciali esercitate abitualmente.
- Diventano integralmente deducibili (e, quindi, non scontrano più l'Irap) i compensi corrisposti per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
- Sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi: euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; importi decre-

scenti fino ad euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91

- Viene introdotta una specifica deduzione per i soggetti che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo con base imponibile irap non superiore a euro 400.000. La deduzione, per ogni dipendente, sino ad un massimo di 5, è di euro 2.000, e, dunque, al massimo di 10.000 euro. Per le associazioni la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, ove questi siano impegnati anche nelle attività istituzionali, l'importo di 2.000 euro è ridotto pro quota sulla base del criterio di cui all'art. 10 comma 2 dpr. 446/97. Non entrano nel computo dei dipendenti gli apprendisti, i disabili e il personale assunto con contratti di formazione lavoro.

In attesa di maggiori chiarimenti da parte ministeriali, si ritiene, comunque, che dette agevolazioni, ai fini irap, siano applicabili già dall'esercizio 2002-2003 per quegli enti che hanno l'esercizio sociale infrannuale.

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Viene rimodulata l'irpef dovuta dai contribuenti con l'istituzione della c.d. "no tax area". Ciò consentirà un vantaggio fiscale per i redditi minori. Sono state riviste le aliquote Irpef per scaglione di reddito. La prima è pari al 23%. Questo significherà che sui compensi corrisposti agli sportivi dilettanti, per la fascia eccedente i 7.500 euro, la ritenuta a titolo d'imposta, passerà dal 18 al 23%. Invariata l'addizionale di compartecipazione allo 0,9%.

Condoni

Il capo secondo della legge presenta varie "possibilità" di ottenere salvacondotti di natura fiscale.

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria non sia ancora intervenuta, sarà possibile, per i titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni concordare i propri redditi fino al 2001 attraverso il versamento di un importo fisso per il 1997 e variabile per le annualità successive. Ciò produrrà l'inibizione dei poteri di ispezione, verifica e accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'iva.

Gli stessi soggetti potranno, comunque, presentare anche una dichiarazione integrativa con pagamento dei maggiori importi risultanti dalla dichiarazione. Ciò produrrà, fino alla soglia dei maggiori imponibili dichiarati, la preclusione degli accertamenti tributari.

Vi è, poi, il condono tombale che produrrà, oltre alla preclusione degli accertamenti tributari e contributivi, anche l'esclusione della punibilità per i reati tributari e l'estinzione delle sanzioni amministrative.

Ma, oltre ad essere ricomprese anche sanatorie per altri tributi, il contribuente potrà definire la propria posizione anche quando è già intervenuto avviso di accertamento o

processo verbale di constatazione e, addirittura, anche in pendenza della lite.

L'articolo 10 prevede che siano prorogati di un anno i termini per gli accertamenti nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle sanatorie.

Giochi elettronici

Il terzo comma dell'art. 22, modificando l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, impone, tra gli altri, ai circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco l'installazione di una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi di azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse e nella quale è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. Viene vietata nei "circoli e nelle associazioni di qualunque specie" l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo e quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura.

Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi

Ai sensi dell'art. 51, a decorrere dal primo luglio 2003 sono soggetti all'obbligo assicurativo tutti gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. L'obbligatorietà dell'assicurazione, che potrà essere conclusa con qualsiasi compagnia autorizzata a detti rami, comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una invalidità permanente.

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

I 26 commi dell'art. 90 sono dedicati ad una ristrutturazione, sotto il profilo civilistico e fiscale, dell'organizzazione degli organismi sportivi italiani.

Viene estesa l'applicazione del regime di cui alla legge 398/1991 (finora riservato ai soli enti associativi) e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, anche alle società sportive dilettantistiche, a condizione che siano costituite in forma di società di capitale senza fine di lucro. La norma sembra quindi attribuire piena legittimità e dignità legislativa alla possibilità, finora riconosciuta solo dalla prassi e prevista dallo statuto del Coni, di costituire società di capitale senza scopo di lucro. Infatti tale istituto, recepito nel testo originario della legge 91/81 sul professionismo sportivo, era scomparso nella riscrittura legata alla novella del 1996 e, da allora, serpeggiava il dubbio sulla legittimità della

loro costituzione, apparentemente contraria ai principi del codice civile. La legge parla di società sportive di capitali senza scopo di lucro. Si ritiene che non possano rientrare nella disciplina in esame, comunque, le società in accomandita per azioni (le quali, sia pur appartenendo alla categoria delle società di capitali, prevedono categorie di soci illimitatamente responsabili). Rimane il dubbio se detta agevolazione possa, come ritiene lo scrivente, estendersi anche alle società sportive costituite in forma di cooperativa. In pratica, anche le società di capitale (SPA, SRL, SCARL) potranno determinare la base imponibile Irpeg a forfait, applicando una percentuale (3%) sui ricavi e determinare l'Iva da versare in via forfetaria.

La possibilità per le società di capitali di applicare la legge 398/91 apre alcune problematiche applicative che dovranno essere risolte con circolari ministeriali. In primo luogo, infatti, le società sportive dilettantistiche, anche se costituite senza finalità lucrative, saranno comunque sempre soggette agli obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali. Non può quindi venire meno l'obbligo, ad esempio, di tenere i libri sociali e di redigere ed approvare annualmente il bilancio di esercizio che dovrà essere trasmesso al Registro delle Imprese. Sembra inoltre assai improbabile che per questo tipo di società possa scomparire l'obbligo di tenere le scritture contabili. Com'è noto, invece, il regime disciplinato dalla legge numero 398 del 1991 consente di non tenere le scritture contabili, che vengono sostituite da un prospetto conforme a quello approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1997 (cosiddetto registro dei contribuenti Iva minori). Su questo prospetto devono essere annotati i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, senza tenere conto delle spese. In attesa di avere più specifici chiarimenti sul punto si ritiene, pertanto, che la modifica normativa avrà probabilmente effetto solo sul piano di determinazione dell'imponibile fiscale o di Iva da versare: anche alle società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali senza fine di lucro sarà verosimilmente consentito determinare l'Irpeg in maniera forfettaria e calcolare l'Iva a debito in proporzione all'imposta applicata sulle operazioni attive. Dovranno invece essere dettagliatamente specificate quali siano le "altre disposizioni tributarie" che riguardano le associazioni sportive dilettantistiche e che si potranno applicare anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, viene innalzato il limite di accesso al regime forfetario, che passa da 185.924,48 euro a 250.000 euro. Potranno, pertanto, utilizzare questo nuovo limite tutti i soggetti che, nell'esercizio precedente a quello in corso al primo gennaio 2003, non avessero superato il citato limite di 250.000 euro. Si ricorda che per effetto della riduzione dell'aliquota irpeg sopra ricordata, il costo fiscale ai fini di

detta imposta, rispetto a quello in vigore nel 2002, si abbassa di due punti percentuali (dal 36 al 34%).

Viene ampliata la platea dei soggetti che possono percepire le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.

Il terzo comma dell'articolo in esame prevede infatti che *"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche."* Essendo espressamente previsto che i destinatari siano solo le società ed associazioni sportive dilettantistiche, si ritiene, salvo interpretazioni estensive da parte del Ministero, che detta normativa non sia applicabile alle Federazioni sportive e agli organi territoriali del Coni.

Ciò vuol dire che figure prima escluse dall'applicabilità della norma quali, ad esempio, i segretari o i tesorieri, purchè non titolari di rapporto di lavoro subordinato o liberi professionisti, potranno fruire dei vantaggi relativi a tale disciplina.

Il problema che scaturisce da questa disposizione è il riferimento che viene fatto a "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa". Si dovrà capire se si tratterà degli stessi già parificati ai redditi di lavoro subordinato che, per la loro specificità sono collocati in questa norma. Se così fosse sugli stessi, superata la fascia esente, sarà necessario applicare i contributi previdenziali e assicurativi propri dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

Viene poi aumentato da 5.164,57 euro a 7.500 euro il limite di esenzione fiscale. In altri termini le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta, di rimborsi forfetari di spesa, di premi e di compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica ai dilettanti, nel limite su indicato, non costituiscono reddito per il percipiente. Si ricorda che la franchigia si applica per anno solare e con riferimento al criterio di cassa nei confronti del percipiente.

Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Tale vantaggio appare, comunque, tardivo in quanto ormai le risorse che il Coni e le Federazioni destinano ai contributi risultano, purtroppo, estremamente modeste. Il comma 5 specifica che "gli atti costitutivi e di trasformazione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche" connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. Tale norma sembrerebbe confermare, in via indiretta, la possibilità di trasformare un'associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali con analoghe finalità.

Il comma successivo prevede che siano esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Il comma 7 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti le società ed associazioni sportive dilettantistiche siano esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, e come tali sono pertanto deducibili dal reddito d'impresa del soggetto erogante. La previsione, il cui senso appariva già pacifico in dottrina prima della sua emanazione, potrebbe comportare dei problemi sulla qualificazione degli importi superiori al citato limite dei 200.000 euro. Aumenta i limiti di detraibilità e di deducibilità delle offerte in denaro ad associazioni e società sportive dilettantistiche: per le persone fisiche, le oblazioni sono detraibili nella misura massima di 1.500 euro (e non più 1.032,91 euro). La detrazione è condizionata al fatto che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze.

Da segnalare che scompare la possibilità per le imprese di considerare quale onere di utilità sociale, ai sensi di quanto prevista dall'art. 65 del Testo unico delle imposte sui redditi, le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a due milioni di lire o al due per cento del reddito di impresa dichiarato. Di assoluta importanza per il mondo sportivo è la previsione di cui al comma 10 che ha abrogato l'indeducibilità, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, dei compensi corrisposti nell'ambito dell'attività commerciale, ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Essendo diventati, dal corrente periodo di imposta, integralmente deducibili, su detti compensi non insisterà più l'aggravio IRAP. Analogamente non saranno più ricompresi nella base imponibile dei sodalizi sportivi dilettantistici che abbiano optato per la determinazione del reddito in modo forfetario (ad esempio utilizzano quanto previsto dalla legge 398/91).

Non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche l'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi che prevede la perdita del requisito della "non commercialità" per quegli enti che, nel corso di un periodo di im-

posta, abbiamo avuto una prevalenza, tra gli altri, di ricavi commerciali rispetto a quelli istituzionali.

L'art. 90 della legge finanziaria 2003, introduce, ai commi 12-16, importanti novità in tema di erogazione di mutui da parte dell'Istituto per il Credito sportivo.

Viene istituito un fondo per la fornitura di garanzia sussidiaria, rispetto a quella ipotecaria, a fronte dell'erogazione dei mutui per l'impiantistica sportiva richiesti da società o associazioni sportive dilettantistiche dotate di personalità giuridica.

La costituzione di questo fondo, che sarà disciplinato da apposito regolamento che regolerà, in particolare, le forme di intervento in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto, sarà gestita ed amministrata, a titolo gratuito, dall'Istituto per il credito sportivo. Ciò consentirà, presumibilmente, di ridurre il peso della garanzia che i soggetti privati erano fino ad oggi tenuti ad offrire incentivando la realizzazione di impianti sportivi in aree, ipoteticamente, in cui se ne senta maggiormente la necessità.

La garanzia sarà di natura sussidiaria, erogata sulla base di quanto previsto dall'emanando regolamento ed opererà entro i limiti di disponibilità del fondo.

Il fondo sarà finanziato ed alimentato da una quota dell'1% calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, a norma dell'art.6 del D. lgs. n.496/48, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.

Società e associazioni sportive dilettantistiche dovranno mettere mano al proprio statuto, per adeguarlo alla previsioni contenute nelle nuove disposizioni di cui ai successivi commi. In particolare il comma 17 prevede che le società ed associazioni sportive debbano indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Ossia, come già previsto dal decreto legislativo 460/97 per le onlus, la denominazione del sodalizio dovrà evidenziare la finalità sportiva e la natura dilettantistica dello stesso.

Potranno assumere una delle seguenti forme:

1. associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
2. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato di cui agli artt. 14 e seguenti dello stesso codice e la cui modalità di riconoscimento è stata recentemente modificata dal regolamento di cui al D.P.R. 361/2000;
3. società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Non si ha notizia dei tempi entro i quali detta modifica dovrà essere introdotta. Si ritiene che tale novità debba essere introdotta prima delle prossime procedure di affiliazione o riaffiliazione per il prossimo anno sportivo.

Successivamente viene previsto che con uno o più regolamenti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, saranno individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

- 1) assenza di fini di lucro;
- 2) rispetto del principio di democrazia interna. Questo aspetto sarà riservato esclusivamente alle associazioni e alle cooperative (la democrazia interna è difficilmente applicabile alle società per azioni o a responsabilità limitata dove i "poteri" sono proporzionali alle azioni o alle quote sottoscritte) e uniforma la disciplina sportiva a quella fiscale che già imponeva, agli enti associativi che intendessero beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non profit, di essere costituiti su base democratica;
- 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- 4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
- 5) gratuità degli incarichi degli amministratori. Appare difficilmente condivisibile tale principio affermato dal legislatore quando, ad esempio, il comma sei dell'art. 10 del decreto legislativo 460/97 consente agli amministratori delle Onlus di percepire compensi purché non superiori a quelli previsti per i componenti dei collegi dei revisori delle società di capitale. Si auspica che la lettura del termine "amministratori" che verrà fatta dai regolamenti applicativi si orienti nel senso di "proprietari", facendo apparire la norma omogenea al principio dell'assenza di scopo di lucro, e non ricomprenda coloro i quali rivestano cariche operative in molte società sportive dilettantistiche di vertice (i c.d. general manager che spesso sono componenti anche dei consigli direttivi o di amministrazione) la cui attività è esclusivamente di tipo professionale e per i quali ingiustificato appare limitarne la possibilità di ricevere compensi;
- 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e associazioni;
- 7) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive, nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Ad essi possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

Si ritiene che tale disciplina non possa essere applicata anche in riferimento alle prestazioni svolte in favore delle Federazioni sportive nazionali.

Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro istituito presso il CONI.

Tale registro è distinto nelle seguenti tre sezioni:

- a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione saranno disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI.

Viene, infine, affermato che l'impiantistica sportiva pubblica, ivi compresa quella scolastica, sia messa a disposizione dei sodalizi sportivi dilettantistici e che gli enti pubblici territoriali che non intendano gestirli direttamente affidino, in via prioritaria, agli enti sportivi, la gestione di impianti sportivi sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali ed obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplineranno con propria legge le modalità di affidamento.

Viene inoltre previsto che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Circolare n. 3.a - 2003

FINANZIARIA 2003

La L. 289/2002, come già riportato nella nostra circolare n. 1, contiene due disposizioni che interessano in modo specifico coloro che percepiscono indennità, rimborsi o compensi per attività sportiva dilettantistica: aumenta a

7.500 euro il limite di esenzione fiscale (art. 90, comma 3, lett.b) e passa al 23% la prima aliquota Irpef (art. 2, comma 1, lett. c). Non cambiano invece le regole di tassazione di questi compensi (art. 25, comma 1, L. 133/1999): pertanto, le somme imponibili vanno assoggettate a ritenuta per Irpef (si applica l'aliquota del primo scaglione) e addizionale regionale all'Irpef (aliquota 0,9%). La ritenuta è a titolo di imposta sulle somme imponibili fino a 20.658,28 euro e a titolo di acconto per la parte che supera questo importo. Ai fini Irpef si ha, pertanto, a chiarimento rispetto ad alcune contrastanti notizie apparse sulla stampa, quindi, che dal 1° gennaio queste somme:

- non sono soggette a tassazione fino a 7.500 euro percepiti dal soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica nel corso dell'anno solare;
- scontano la ritenuta del 23% + 0,9 a titolo d'imposta per la parte compresa tra 7.500 e 28.158,28 euro (7.500 + 20.658,28);
- scontano la ritenuta del 23% + 0,9 a titolo d'acconto per la parte che eccede 28.158,28 euro.

Si segnala che il modello di autocertificazione 2003 dei compensi erogati agli sportivi dilettanti a suo tempo trasmesso risultava incompleto. Vi riallegiamo il modello aggiornato.

AUTOCERTIFICAZIONE REDDITI DA PRESTAZIONI SPORTIVE E RICHIESTA DI RIMBORSO SPESA FORFETTARIO

Alla società sportivacon sede in.....Via.....- c.a. Ufficio amministrazione

Il/La sottoscritto/anato/a ail.....

residenteC.F.....in qualità di

atleta/dirigente/tecnico/altro

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei compensi riconosciutimi e di cui alla successiva richiesta per la mia attività sportiva dilettantistica in favore della sopraccitata società sportiva

Dichiara*

Di non avere, per l'anno solare 2003, alla data odierna maturato reddito per prestazioni sportive dilettantistiche da altri soggetti e che ritengo di non maturarne per tutto il corso dell'anno solare. Ove dovessi percepire altri redditi di tale natura, mi impegno a darne tempestiva comunicazione all'ufficio amministrativo della società sportiva indicata

Di avere, per l'anno solare 2003, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche non superiori a euro 7.500,00 e, quindi, di avere diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per euro

Di avere, per l'anno solare 2003, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche superiori a euro 7.500,00

Alla luce di tutto quanto sopra chiedo di ricevere la somma di euro(euro) a mezzo contanti/bonifico bancario/altro per compensi/premi/rimborsi forfettari/indennità di trasferta relativi all'attività da me svolta in Vostro favore per il periodo dal.....al

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede.....

Data e firma

.....

* Barrare la casella pertinente al caso concreto.